

STATUTO

INTERPORTO DI VENEZIA S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: VENEZIA-MARGHERA VE VIA
DELL'ELETTRICITA' 21

Codice fiscale: 02580160279

Numero Rea: VE - 226713

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-04-2008 - Statuto completo	2
--	---

Statuto sociale Interporto di Venezia S.p.A.

STATUTO

Art.1

E' costituita una Società per Azioni, con la denominazione "INTERPORTO DI VENEZIA S.p.A."

Art. 2

La Società ha sede legale nel Comune di Venezia, compresa tra i territori indicati nell'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 20 maggio 1993 n. 148 convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993 n. 236, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'istituzione di filiali ed uffici, in Italia ed all'estero, deve essere deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, previa conforme proposta motivata del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei Sindaci, per quel che concerne i rapporti tra questi e la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Art.4

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea degli azionisti con il voto favorevole di tutti i soci.

Art.5

La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

lo studio, la promozione, il coordinamento, lo svolgimento e la gestione di tutte le attività inerenti alla creazione ed all'esercizio in Venezia-Marghera di un'area intermodale, in collegamento con il sistema portuale, avente le caratteristiche di cui all'art. 1 della Legge 4.08.1990 n. 240 per l'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo, intesa a facilitare le operazioni connesse alle vulture di carico, per la movimentazione ed eventuale sosta temporanea delle merci nell'ambito interportuale, per l'organizzazione logistica della produzione e della distribuzione fisica dei prodotti, anche in zona franca, completando la struttura con opportuni servizi intesi a fornire assistenza agli operatori ed ai loro mezzi.

La Società potrà creare e/o gestire aree di deposito doganale per merci nazionali, nazionalizzate ed estere e/o magazzini generali, altri interporti, autoparchi, centri merci, terminals per la movimentazione di merci varie, containers, rotabili vari e traffico di cabotaggio, nonché la prestazione, in proprio e per conto di terzi, di tutte le operazioni e di tutti i servizi comunque connessi o collegati a detta gestione quali, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, la gestione di pubblici esercizi, di attività connesse all'assistenza e manutenzione degli autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, distributori di carburanti etc.

La Società può inoltre:

- a) gestire in maniera diretta o indiretta servizi generali e particolari in favore di altri enti o aziende;
- b) prestare servizi a enti e società partecipate e non, di progettazione e consulenza nei settori industriale, commerciale, artigianale, terziario avanzato, dell'innovazione e dei trasporti, con particolare riferimento a quelli intermodali.

Rientra altresì nell'oggetto di Interporto la realizzazione degli investimenti previsti nel Piano Economico/Finanziario, allegato alla domanda di ammissione ai contributi di cui alla Legge 4.08.1990 n. 240 - capo I e Legge 30.05.1995 n. 204 inviata con lettera del 2 gennaio 1996, presentata al Ministero dei Trasporti e della Navigazione (Direzione Generale della Motorizzazione Civile dei Trasporti - Direzione Centrale V, Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma) in data 16 gennaio 1996, nonché dalla Legge 8.08.1995 n. 341.

Statuto sociale Interporto di Venezia S.p.A.

Nel perseguire gli scopi sociali la società terrà conto degli indirizzi fissati, in materia di creazione e gestione di interporti in sede di programmazione comunitaria europea, nazionale e regionale.

La Società può compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società aventi e non oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Potrà infine fornire a terzi, sia enti pubblici che aziende private, ed a qualsiasi titolo, know-how nei campi di propria pertinenza.

La Società potrà altresì, sempre per il raggiungimento dell'oggetto sociale:

- rilevare - nei soli territori previsti dal succitato art. 1 comma 1 D.L. 148/93 stabilimenti industriali per effettuare ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversione, riattivazioni e delocalizzazioni di cui al punto 2 della deliberazione CIPI del 22.04.1993;
- assumere o dismettere, anche parzialmente, previa delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, partecipazioni dirette ed indirette esclusivamente con società, costituite o costituende, operanti nei suddetti territori, aventi le stesse finalità previste dal precedente comma;
- raccogliere fondi presso i soci, con obbligo di rimborso secondo quanto previsto dalla delibera CICR 3 marzo 1994.

Il tutto nel rispetto delle Leggi n. 1 e n. 197 del 1991.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società non potrà in alcun caso esercitare, né direttamente, né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse.

Art.6

Il Capitale Sociale è di Euro 13.288.000,00 (tredicimilioniduecentotantottomila/00) diviso in 4.400.000,00 (quattromilioniquattrocentomila/00) azioni ordinarie da nominali Euro 3,02 (tre virgola zero due) cadauna.

Il Capitale Sociale può essere aumentato mediante apposita deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

I versamenti delle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nel versamento decorre l'interesse in ragione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

In caso di aumento del capitale si applicano in ordine alle azioni le disposizioni degli artt. 2438, 2439, 2440, 2441, primo comma, Codice Civile.

L'offerta di opzione, qualora essa non venga totalmente esercitata contestualmente alla deliberazione di aumento, deve essere pubblicata presso l'ufficio del Registro delle Imprese ed il diritto di opzione stesso potrà essere esercitato entro trenta giorni dalla pubblicazione stessa.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

L'Assemblea che delibera l'aumento del capitale sociale determinerà le modalità, i termini, le condizioni per il collocamento delle azioni inoptate, fermo restando e impregiudicato il diritto di prelazione degli altri soci.

Art.7

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.

Art.8

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e comunque in Italia.

Statuto sociale Interporto di Venezia S.p.A.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e da inviarsi per lettera raccomandata ai soci, ai Consiglieri ed ai Sindaci.

L'Assemblea potrà, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, essere convocata mediante avviso comunicato ai Soci, agli Amministratori ed ai Sindaci, presso il domicilio risultante dai libri sociali, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai Soci, dagli Amministratori e dai Sindaci alla società.

Sono valide anche le Assemblee non convocate nel modo e nei termini di cui sopra, qualora sia presente o rappresentato l'intero Capitale Sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale. In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'Assemblea Ordinaria annuale può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi previsti dall'art.2364 c.c..

Art.9

L'intervento in Assemblea è regolato dall'art. 2370 del Codice Civile e dall'art. 4 della Legge 29 dicembre 1962 n. 1745.

Art.10

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altri, anche non azionista, designato mediante delega scritta, salvi i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art.11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea, qualora il verbale non sia redatto da un Notaio, nomina un Segretario, anche non socio, e può scegliere tra i presenti due scrutatori.

Il Presidente constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Saranno valide anche le Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
- b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.12

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato dai soci intervenuti ed aventi diritto di voto.

Statuto sociale Interporto di Venezia S.p.A.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualsiasi sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente ed avente diritto al voto.

Art.13

L'Assemblea straordinaria delibera tanto in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art.14

Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee straordinarie debbono essere redatti da un Notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante foglio allegato;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- f) su richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art.15

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata e seduta, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione, se nessun azionista vi si oppone.

Art.16

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a quindici.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi sociali, se all'atto della nomina non sarà indicato un termine più breve, e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare cinque o più Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto.

In ogni ipotesi di decadenza del Consiglio di Amministrazione si applica il disposto del 4° e del 5° comma dell'art. 2386 C.C.

Art.17

L'Assemblea elegge tra i componenti del Consiglio di Amministrazione un Presidente; può inoltre eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Presidente ed in tutti i casi in cui non vi abbia provveduto l'Assemblea, gli altri Amministratori provvedono a nominarlo.

Il Consiglio elegge un Segretario, che può anche essere scelto tra persone estranee al Consiglio.

Art.18

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un quarto dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattarsi deve essere fatta con invito scritto e spedito, con qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Statuto sociale Interporto di Venezia S.p.A.

ne, salvo in casi di urgenza per i quali può osservarsi un termine più breve e l'invito può essere diramato telegraficamente o a mezzo fax.

Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori e dai Sindaci alla società.

Art.19

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente - se nominato - o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano di età.

Art.20

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art.21

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge riserva all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio delibererà anche sugli acquisti e sulle alienazioni immobiliari anche sotto forma di conferimento, su qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di emissione, ed ogni altro ufficio pubblico e privato, sulle costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, sulle trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione o revocazione, su compromessi o transazioni.

Art.22

Il Consiglio, ad eccezione di quelle non delegabili per legge, può delegare le proprie attribuzioni e poteri al Presidente o ad altri suoi componenti, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio può altresì nominare, tra i suoi componenti, un Comitato esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri; il tutto nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile.

Oltre che uno o più Consiglieri Delegati, il Consiglio può nominare direttori, institori e designare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, fissandone poteri e compensi.

Il Consiglio può anche costituire uno o più comitati speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio, determinandone gli eventuali compensi.

Art.23

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed eventuali Comitati risultano da processi verbali che trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Dei verbali possono essere rilasciate copie o estratti ai sensi di legge.

Art.24

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi nonché la firma sociale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei casi di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, nonché, nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, con facoltà per tutti di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Art.25

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Statuto sociale Interporto di Venezia S.p.A.

Al Consiglio di Amministrazione potrà spettare un compenso annuo fisso determinabile dall'Assemblea; tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, salvo e fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, anno per anno, come ripartire nel suo seno il compenso di cui sopra, salvo che al riguardo non provveda direttamente l'Assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art.26

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci e non soci, e sono rieleggibili.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del Codice Civile e dell'art. 2409-bis del Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci.

Art.27

L'esercizio sociale si chiude al 31(trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Art.28

L'utile netto del bilancio è ripartito come segue:

- a) 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria nei modi e nei termini di cui all'art. 2428 del Codice Civile;
- b) il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione dei dividendi agli azionisti o per altre destinazioni.

Art.29

I dividendi non riscossi dal giorno in cui siano diventati esigibili, sono prescritti a favore della società secondo le norme del Codice Civile.

Art.30

Il diritto di recesso dalla Società compete ai soci solo nei casi previsti da norme inderogabili di legge.

E' in ogni caso escluso il diritto di recesso dei soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto:

la proroga del termine di durata della società;

l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Nelle ipotesi di recesso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del Codice Civile.

Art.31

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Art.32

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.